



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VIII
Sicurezza - Protezione Civile - Contratti

Servizio 7° Protezione Civile

Via Napoleone Colajanni, 69-A/B - tel. 0932/676882-885
Email: protezione.civile@comune.ragusa.gov.it



ORDINANZA N° 349 DEL 13-05-2019

IL SINDACO

Premesso che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il Sindaco è autorità territoriale di Protezione Civile;

Visto il codice di Protezione Civile;

Vista la L.R. n. 16 del 06.04.1996 e s.m.i. con la quale si predispongono la prevenzione e la lotta agli incendi della vegetazione;

Vista la Legge nazionale n. 353 del 21.11.2000 "Legge-Quadro in materia di incendi boschivi", con la quale si emanano disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visti gli artt. 17, 57 e 59 del R. Decreto 18.06.1931 n° 773 (T.U.L.P.S.);

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con Delibera C.C. n° 64 del 30.10.97;

Visto il Decreto Lgs n° 152 del 3/4/2006 s.m.i.;

Vista la Direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs n° 205 del 3.12.2010 il cui art. 11 modificando l'art. 184 del D.Lgs n° 152/06 e rifacendosi all'allegato D dello stesso D.lgs., include nell'elenco dei rifiuti anche quelli prodotti dall'agricoltura per la quale si deve prevedere lo smaltimento in discarica;

Visti gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Piano di Protezione Civile del Comune di Ragusa approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2013 il quale contiene la componente del Rischio Incendi di interfaccia;

Considerato che, le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presenti nei fondi, favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione della

vegetazione spontanea secca e alla bonifica dei rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni, con particolare riferimento per i fondi in prossimità dei centri abitati e delle aree boschive.

Attesa la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi, specie quelli incolti, attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, curando, con maggiore attenzione, le parti in prossimità alle sedi stradali, ai centri e nuclei abitati, alle aree boschive e agli spazi e aree pubbliche;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli incendi, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, l'ecosistema ambientale e le infrastrutture pubbliche e private, dagli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono vegetazione spontanea secca e materiali depositati in maniera incontrollata;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto il D.L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.L.vo n° 152 del 03/04/2006;

Viste le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano il Settore;

ORDINA

Alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:

- a) I boschi, di qualsiasi tipo ed essenza, comprese le macchie mediterranee nei limiti dei vincoli di tutela ricadenti nel territorio;
- b) I terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- c) I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi;
- d) I terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco non inferiori a mt. 10 di larghezza per tutta la lunghezza del fronte.

E' VIETATO, INOLTRE,

- dare fuoco alle stoppie e alle erbacce, ordinanza sindacale n. 397 del 15/04/2015;
- lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli e simili che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
- compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- bruciare residui provenienti dal ciclo di attività produttiva quali materiali plastici, polistirolo, scarti vegetali e quant'altro, costituenti rifiuti ai sensi del D.L.vo n° 152/06 s.m.i.

ORDINA, ALTRESI',

Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti e ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc..

Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate dovranno procedere

alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, fermo restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

AVVERTE

- A. Qualora gli organi di Polizia, accertino nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si procederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
- B. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'art. 10 comma 6 della Legge n. 353/2000, per un importo minimo di € 1.033,00 fino ad un massimo di € 10.333,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7 commi 3 e 6;
- C. I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto operanti nel territorio comunale, le cui coltivazioni risultino infette da insetti fitofagi come da nota Prot. n° 760/2012 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, dichiarate tali con specifica relazione redatta da tecnico allo scopo abilitato, in **deroga alle disposizioni vigenti**, potranno effettuare l'incenerimento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, privati dei laccioli di plastica, **previa specifica richiesta e successiva Ordinanza Sindacale**;
- D. Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale dell'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti: CORPO FORESTALE, VIGILI DEL FUOCO attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 o la POLIZIA MUNICIPALE AL N° 0932 676771

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze di Polizia, i Tecnici della Protezione Civile, i Tecnici del Servizio Ambientale, dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza, autorizza gli uffici preposti a provvedere, in via sostitutiva, alle opere necessarie, qualora si accertino pericoli per la privata e pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento che sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

1. UTG / Prefettura di Ragusa;
2. Questura di Ragusa;
3. Comando Provinciale CC;
4. Comando Provinciale G. di F.;
5. Comando Provinciale VV.FF.;
6. Comando Polizia Provinciale;
7. Comando Polizia Municipale di Ragusa.

IL SINDACO
(Avv. Giuseppe Cassi)




